



affiliata



ASD SUNSHINE

Associazione Sportiva

Attualmente affiliata per il settore Karate alla Federazione nazionale Fesik & DA
(*Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate e Discipline Associate*) e
all'Ente di Promozione Sportiva CSI (*Centro Sportivo Italiano*) e
per il settore Danza allo stesso CSI.

Iscritta al RASD (Registro Nazionale Associazioni Sportive Dilettantistiche)
del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex Registro CONI)

REGOLAMENTO AVANZAMENTI DI GRADO E ESAMI appendice e parte integrante del REGOLAMENTO ORGANICO, TECNICO, ORGANIZZATIVO

Il presente Regolamento costituisce appendice al Regolamento Organico, Tecnico, Organizzativo della SUNSHINE e ne costituisce parte integrante per quanto riguarda la disciplina degli avanzamenti di grado, degli esami e delle relative procedure tecniche. Esso è stato approvato dal Consiglio Direttivo nel 2026, il giorno 23 del mese di agosto, in Quarto (NA) contestualmente al Regolamento Organico, Tecnico, Organizzativo nell'ambito dell'adeguamento regolamentare previsto dall'art. 32 dello Statuto.

Nota: In caso di contrasto tra una norma del presente Regolamento e lo Statuto prevale la norma dello Statuto, se il contrasto è solo parziale la norma del Regolamento vale nella parte non in contrasto con lo Statuto. La stessa cosa vale anche per eventuali contrasti con la normativa vigente.

In caso di contrasto tra una disposizione del presente Regolamento e una disposizione del Regolamento Organico, Tecnico, Organizzativo, la disciplina specifica contenuta nel presente Regolamento prevale limitatamente alla materia degli avanzamenti di grado, degli esami e delle relative procedure tecniche, purché conforme allo Statuto, alla normativa vigente e alle disposizioni degli organismi sportivi di affiliazione. Per ogni altra materia prevale il Regolamento Organico, Tecnico, Organizzativo

INDICE

TITOLO I – Settore Karate	pag. 2
TITOLO II – Comportamento durante gli esami	pag. 11
TITOLO III – Altri settori	pag. 12
TITOLO IV – Norma di prevalenza e aggiornamento	pag. 12

TITOLO I – SETTORE KARATE

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo disciplina gli avanzamenti di grado e gli esami relativi al settore Karate della SUNSHINE, secondo l'impostazione formativa e organizzativa propria dell'Associazione e nel rispetto delle disposizioni federali applicabili.
 2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli allievi della SUNSHINE regolarmente iscritti e tesserati, per quanto di rispettiva competenza, alle attività formative, tecniche e agonistiche dell'Associazione.
 3. Il sistema di graduazione adottato dalla SUNSHINE si articola nei gradi Kyu e Dan previsti dalla Federazione di appartenenza, ferma restando la facoltà dell'Associazione di adottare, per finalità esclusivamente formative e interne, colorazioni intermedie della cintura e specifici criteri organizzativi più restrittivi rispetto ai requisiti minimi federali.
 4. Le disposizioni del presente Titolo riguardanti i gradi Dan, la loro validità federale, le modalità di conseguimento, la decorrenza dell'anzianità e gli eventuali obblighi di comunicazione o ratifica sono subordinate alle disposizioni delle Federazioni o EPS a cui la SUNSHINE è affiliata vigenti al momento del conseguimento del grado.
-

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI E RAPPORTO CON LE FEDERAZIONI COMPETENTI

1. La SUNSHINE riconosce e applica, per quanto riguarda i gradi federali, le disposizioni emanate dalle Federazioni e/o EPS a cui è affiliata e dai loro organi competenti.
2. Gli esami sono finalizzati a misurare i progressi dell'allievo nel percorso di apprendimento del Karate, comprendendo non soltanto l'abilità acquisita nella corretta esecuzione delle tecniche richieste dal programma di esame, ma anche la crescita psico-fisica, il raggiungimento di un equilibrio mente-corpo proporzionato al grado raggiunto e il livello di conoscenza e comprensione dello spirito del Karate.
3. L'esame costituisce anche un personale momento di verifica per l'allievo che, indipendentemente dal risultato conseguito, deve considerare l'esperienza sostenuta come occasione di crescita e di miglioramento in vista dell'esame successivo.
4. La Commissione non si limita pertanto a verificare il conseguimento o meno del grado e della cintura superiore, ma può evidenziare, attraverso un'apposita scheda o altra documentazione interna, gli elementi della preparazione sui quali l'allievo e il proprio insegnante dovranno maggiormente concentrare l'attenzione nelle successive sedute di allenamento e di studio.
5. La cintura rappresenta l'indicazione formale di un livello di preparazione e non costituisce, da sola, la misura assoluta delle effettive capacità dell'allievo.

[Nota: un allievo che, pur non avendo ancora sostenuto l'esame o conseguito formalmente il grado superiore, abbia seguito con assiduità e impegno le lezioni può aver raggiunto capacità tecniche e formative superiori a quelle corrispondenti alla cintura indossata.

Analogamente, un allievo che abbia superato l'esame e conseguito formalmente un nuovo grado, ma che successivamente non frequenti con continuità le lezioni e non prosegua nello studio e nell'allenamento con impegno e diligenza, può non possedere, nella realtà della pratica, le capacità corrispondenti al grado formalmente conseguito.]

6. Nell'ambito delle facoltà lasciate alle società affiliate, la SUNSHINE può stabilire criteri interni più restrittivi rispetto ai requisiti minimi federali, in particolare per quanto riguarda:
 - a) l'età minima ritenuta idonea per la presentazione agli esami;
 - b) la preparazione tecnica e formativa richiesta;
 - c) la frequenza e la partecipazione alle attività sociali;
 - d) l'ammissione alle diverse modalità di avanzamento;
 - e) l'eventuale attribuzione di riconoscimenti interni.
7. Le disposizioni interne della SUNSHINE non costituiscono modifica né interpretazione autentica dei regolamenti federali e non possono attribuire alle Federazioni o agli EPS competenti requisiti o procedure che non siano espressamente previsti dalle stesse.
8. Quando il presente Regolamento richiama una disposizione federale suscettibile di modifica, deve intendersi richiamata la disposizione federale vigente al momento dell'applicazione, salvo che il presente Regolamento stabilisca espressamente un requisito interno più restrittivo.
9. In ogni caso, nessuna disposizione interna della SUNSHINE può comportare il riconoscimento federale di un grado in assenza dei requisiti e delle procedure previsti dalla Federazione.

Art. 3 – GRADI E SISTEMA DI GRADUAZIONE

1. Per misurare i livelli raggiunti nel percorso di apprendimento del Karate, la tradizione della disciplina prevede l'attribuzione di gradi denominati **Kyu** e **Dan**.
2. Il percorso formativo della SUNSHINE è articolato in:
 - a) **preatletismo**, destinato agli allievi più giovani;
 - b) **preparazione di base**, comprendente i gradi Kyu dalla cintura bianca alla cintura marrone;
 - c) **preparazione avanzata**, comprendente i gradi Dan.
3. Nel percorso di preatletismo sono previsti quattro gradi Kyu, corrispondenti all'età di ingresso dell'allievo:

Età Grado Cintura

4 anni 10° Kyu Bianca 0 tacche gialle

5 anni 9° Kyu Bianca 1 tacca gialla

6 anni 8° Kyu Bianca 2 tacche gialle

7 anni 7° Kyu Bianca 3 tacche gialle

4. L'esame relativo al percorso di preatletismo ha carattere prevalentemente dimostrativo e non costituisce una valutazione comparativa delle capacità degli allievi.
5. Al termine del percorso gli allievi dimostrano le capacità e le abilità acquisite durante il corso. La valutazione costituisce anche uno strumento per gli insegnanti, utile a delineare il profilo formativo e tecnico di ciascun atleta.
6. La partecipazione alla sessione prevista è comunque necessaria per il passaggio al grado successivo.
7. A ogni partecipante viene rilasciato il diploma relativo al nuovo Kyu conseguito, secondo le modalità stabilite dalla SUNSHINE.
8. Nel percorso di preparazione di base sono previsti sei gradi:

Grado Cintura

6° Kyu Bianca

5° Kyu Gialla

4° Kyu Arancione

3° Kyu Verde

2° Kyu Blu

1° Kyu Marrone

9. Nel percorso di preparazione avanzata i gradi sono denominati Dan e la cintura è nera e i gradi vanno dal 1° al 10° dan.
10. L'elencazione dei gradi di cui al presente articolo ha anche finalità di chiarezza e trasparenza dell'ordinamento interno della SUNSHINE e non implica che la SUNSHINE possa autonomamente attribuire o certificare gradi Dan aventi validità federale.

Art. 4 – MODALITÀ DI AVANZAMENTO

1. Gli avanzamenti di grado degli allievi della SUNSHINE possono avvenire attraverso le seguenti modalità:
 - a) esame e passaggio ordinario di grado;
 - b) attribuzione del grado per meriti sportivi;
 - c) salto di grado, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 6;
 - d) conferimento del grado, nei casi e secondo le modalità previste esclusivamente dalla normativa federale.

2. Le modalità di cui al comma precedente sono tra loro concettualmente distinte e non devono essere considerate equivalenti.
 3. L'esame costituisce la modalità ordinaria di valutazione della preparazione tecnica, fisica e formativa dell'allievo.
 4. L'attribuzione per meriti sportivi costituisce una modalità straordinaria collegata al conseguimento di risultati agonistici oggettivamente individuati dal presente Regolamento e dalle disposizioni federali.
 5. Il salto di grado costituisce una procedura eccezionale di natura tecnico-formativa, attraverso la quale un allievo può essere ammesso alla valutazione relativa a un grado superiore rispetto a quello ordinariamente previsto, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa federale applicabile.
 6. Il conferimento costituisce un istituto distinto dall'esame, dall'attribuzione per meriti sportivi e dal salto di grado ed è applicabile esclusivamente nei casi e secondo le procedure previste dalla normativa federale.
-

Art. 5 – AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Per essere ammessi agli esami occorre presentare domanda di partecipazione e corrispondere la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per i diversi passaggi di grado.
2. Gli allievi devono essere in regola con:
 - a) il pagamento delle quote associative;
 - b) le rette dei corsi e le eventuali quote di iscrizione;
 - c) il tesseramento federale, ove previsto;
 - d) la certificazione medica richiesta per il proprio status;
 - e) ogni altro adempimento amministrativo previsto dalla SUNSHINE o dalla Federazione.
3. L'ammissione all'esame è decisa dal Direttore Tecnico, sentiti gli insegnanti del singolo corso, sulla base di una valutazione complessiva dell'allievo che tenga conto anche della eventuale presenza di provvedimenti disciplinari interni o federali.
4. Ai fini dell'ammissione sono considerati, in particolare:
 - a) l'assiduità nella partecipazione alle lezioni;
 - b) l'impegno profuso e l'interesse dimostrato durante gli allenamenti;
 - c) la comprensione del significato della disciplina praticata;
 - d) il comportamento rispettoso:
 1. della disciplina praticata e dei relativi insegnanti;
 2. della tradizione e dei suoi fondatori;
 3. del proprio grado;

4. del Regolamento SUNSHINE e dei regolamenti delle Federazioni di appartenenza;
 - e) il possesso di sufficienti conoscenze tecniche;
 - f) la sufficiente conoscenza del programma d'esame relativo al proprio grado.
 5. L'ammissione all'esame non costituisce un diritto automatico derivante dalla sola anzianità di pratica o dal raggiungimento della frequenza minima.
 6. L'allievo che interrompa anticipatamente la partecipazione al corso e non abbia corrisposto quanto dovuto fino all'ultimo periodo di frequenza può non essere ammesso all'esame.
 7. L'allievo che non raggiunga il numero minimo di ore di presenza fissato dal Direttore Tecnico per il proprio corso non può sostenere l'esame, salvo deroghe del tutto eccezionali deliberate dal Consiglio Direttivo a fine anno su proposta motivata del Direttore Tecnico.
 8. L'allievo che si iscriva a corso già iniziato, per poter sostenere l'esame, deve frequentare il corso fino al termine e raggiungere il numero minimo di presenze richiesto.
 9. Per il settore Karate, gli allievi che raggiungono il 1° Kyu devono richiedere e possedere il Budo-pass federale secondo le modalità previste dalle Federazioni o EPS competenti, ai fini della registrazione delle attività e degli stage eventualmente necessari per il conseguimento dei gradi Dan.
 10. Per il passaggio a 1° Dan e per i Dan successivi, domanda, documentazione e tassa d'esame devono essere presentate secondo le modalità previste dalle Federazioni o EPS competenti.
 11. Per i passaggi fino al 1° Kyu è utilizzato il Budo-pass sociale (*tessera esami*), ove previsto dalla SUNSHINE; per il passaggio alla cintura nera deve essere utilizzato il Budo-pass federale.
-

Art. 6 – REQUISITI, ETÀ E ANZIANITÀ DEI GRADI

1. Per gli avanzamenti di grado nella graduazione dei dan le Federazioni fissano dei requisiti anagrafici minimi che le Associazioni sono tenute a rispettare fatte salve le eventuali deroghe previste dai loro stessi Regolamenti.
2. La disciplina degli avanzamenti di grado nella graduazione dei dan della Federazione a cui la SUNSHINE è affiliata alla data di approvazione del presente Regolamento non prevede divieti di adozione di criteri più restrittivi da parte delle Associazioni affiliate per i propri atleti.
3. Tanto premesso, l'accesso agli esami o alle altre modalità di avanzamento di grado per gli atleti della SUNSHINE deve rispettare i requisiti anagrafici minimi fissati dal presente Regolamento ove siano più restrittivi e non più permissivi di quelli federali.

4. Pertanto, le età minime per gli avanzamenti nella graduazione “dan” sono le seguenti:
 - a. da 1° kyu a 1° dan età minima 14 anni compiuti;
 - b. da 1° a 2° dan età minima 16 anni;
 - c. da 2° a 3° dan età minima 19 anni;
 - d. dal 3° dan in poi si applicano i requisiti federali relativi all'età, all'anzianità e alla permanenza nel grado, salvo eventuali ulteriori requisiti interni stabiliti dalla SUNSHINE.

Art. 7 – FREQUENZA MINIMA E PERMANENZA NEL GRADO

1. Per l'ammissione all'esame per il passaggio al grado successivo è richiesta una frequenza assidua per il periodo minimo stabilito dal presente articolo, salvo i diversi o ulteriori requisiti federali applicabili.
2. Per i passaggi delle cinture bianche dal 10° al 7° kyu, come disposizione interna alla Sunshine, sono previsti passaggi annuali con l'attribuzione di una tacca gialla in più ad ogni passaggio. Il requisito minimo di frequenza è solo orientativo e consigliabile, ma all'esame di fine anno possono essere ammessi tutti gli allievi dei corsi relativi alla fascia di età 4-6 anni.
3. Il passaggio da 7° a 6° kyu comporta l'attribuzione della mezza cintura gialla, in tal caso la frequenza minima deve rispettare i tempi degli altri passaggi di kyu in quanto si tratta di un avanzamento di un intero grado con la concessione della ulteriore mezza cintura.
4. Per tutte le cinture da bianca (6° kyu) fino alla cintura nera (1° dan) compresa, è richiesta, di norma, una frequenza assidua alle lezioni di **almeno 8 mesi in un anno sportivo**, salvo la deroga del successivo comma o di deroghe del Direttore Tecnico sentita la Presidenza.
5. Per gli allievi che non abbiano ancora compiuto 18 anni si dispone, salvo deroghe della Direzione Tecnica sentita la Presidenza, che per il passaggio da 2° kyu (blu) a 1° kyu (marrone) e per quello da 1° kyu (marrone) a 1° dan (nera) è richiesta la permanenza nel grado precedente per almeno 2 anni con frequenza di almeno 8 mesi per ogni anno sportivo. In ogni caso essi devono sostenere un esame intermedio nel primo dei due anni sportivi di permanenza con l'attribuzione della mezza cintura marrone e della mezza cintura nera. Non rientrano in questa categoria gli allievi che compiono i 18 anni nell'anno sportivo dell'esame.
6. Per frequenze annuali inferiori a 8 mesi ma minimo 6 mesi o in altri casi particolari la Direzione tecnica può consentire all'allievo di sostenere in quell'anno sportivo un mezzo esame con l'attribuzione di una mezza cintura senza cambiamento del grado (kyu).
7. Chi ha già una mezza cintura potrà, nell'anno sportivo successivo, sostenere l'altro mezzo esame con il passaggio al nuovo grado (kyu o dan) con la frequenza minima di 6 mesi su 10.

8. Alle Federazioni o EPS di tesseramento vengono comunicati solo i passaggi di grado e non le mezze cinture.
 9. Per i passaggi di Dan si applicano i tempi minimi di permanenza federali e, ove più restrittivi, quelli eventualmente stabiliti dalla SUNSHINE.
 10. Le disposizioni interne relative alla frequenza non possono in alcun caso ridurre i tempi minimi di permanenza o gli altri requisiti obbligatori federali.
-

Art. 8 – ATTRIBUZIONE DEL GRADO PER MERITI SPORTIVI

1. L'attribuzione del grado per meriti sportivi costituisce una modalità eccezionale di avanzamento collegata al conseguimento di risultati agonistici di particolare rilievo.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati meriti sportivi esclusivamente i risultati agonistici che rientrino nei criteri previsti dalla normativa federale e, per quanto di competenza della SUNSHINE, nei criteri interni stabiliti dal presente Regolamento.
3. L'eventuale attribuzione del grado per meriti sportivi non sostituisce gli adempimenti federali eventualmente necessari per il riconoscimento e la ratifica del grado.
4. La SUNSHINE, pur tenendo conto delle disposizioni federali **in materia di attribuzione del 1° Dan per meriti sportivi**, stabilisce che, ai fini della propria proposta alla Federazione, **non saranno di norma presentati allievi di età inferiore a 14 anni compiuti**.
5. Il limite di cui al comma precedente costituisce una scelta interna della SUNSHINE più restrittiva rispetto al limite minimo previsto dalla Federazione, e non deve essere inteso come modifica della normativa federale.
6. In casi eccezionali, adeguatamente motivati sotto il profilo tecnico e sportivo, il Direttore Tecnico, d'intesa con il Presidente, può autorizzare la presentazione alla Federazione di un allievo di età inferiore ai 14 anni, purché siano integralmente rispettati tutti i requisiti e le procedure federali.
7. Nell'ambito dei criteri interni della SUNSHINE, il Direttore Tecnico può proporre **l'attribuzione del grado superiore per meriti sportivi agli allievi in possesso di un grado compreso tra il 5° e il 2° Kyu che abbiano conseguito almeno il primo posto in un campionato nazionale o internazionale di Kata o di Kumite;**
13. Per il passaggio a 1° Dan per meriti sportivi si applicano le disposizioni federali.
14. Il conseguimento di cinque titoli di Campione d'Italia, limitatamente alle categorie e alle competizioni per le quali la normativa federale preveda tale criterio, può costituire titolo per la proposta di attribuzione del Dan superiore per meriti sportivi, secondo le procedure federali applicabili.

15. Per i passaggi fino al 1° Dan, l'attribuzione per meriti sportivi potrà essere riconosciuta, nell'ambito dei criteri federali applicabili, una sola volta per ciascun anno sportivo, anche qualora l'atleta consegua nello stesso anno più risultati utili.
 16. La cintura relativa al grado riconosciuto per meriti sportivi ovvero quella conseguente all'esame di 1° dan sarà consegnata in occasione della prima sessione di esame utile alla quale l'allievo si presenterà, previa regolarizzazione degli adempimenti eventualmente richiesti.
 17. L'attribuzione per meriti sportivi non comporta automaticamente l'ammissione al grado successivo quando l'allievo non possieda i requisiti federali o interni richiesti.
-

Art. 9 – SALTO DI GRADO

1. Il salto di grado costituisce una procedura eccezionale finalizzata a consentire ad un allievo, in presenza di particolari capacità tecniche e formative, di essere ammesso alla valutazione relativa a un grado superiore rispetto a quello ordinariamente previsto.
2. Il salto di grado non costituisce un'attribuzione automatica del grado superiore e non deve essere confuso con l'attribuzione del grado per meriti sportivi.
3. La proposta di salto di grado compete al Direttore Tecnico, che deve valutare complessivamente:
 - a. la preparazione tecnica dell'allievo;
 - b. la maturità e la capacità di apprendimento;
 - c. la continuità della pratica;
 - d. la frequenza agli allenamenti;
 - e. l'eventuale esperienza agonistica;
 - f. la capacità di sostenere il programma tecnico relativo al grado superiore.
4. Il salto di grado può riguardare il passaggio al grado successivo a quello ordinariamente previsto per l'esame.
5. **Il salto di grado non si applica ai passaggi da un Dan a un altro Dan.** Per i quali si applicano esclusivamente le disposizioni federali.
6. L'allievo ammesso al salto di grado deve preparare, oltre al proprio programma ordinario, anche il programma relativo al grado superiore.
7. In sede di esame la Commissione può consentire all'allievo di sostenere la prova sul programma più avanzato. Qualora ritenga la prova non sufficiente, può richiedere, in tutto o in parte, il programma relativo al grado ordinario ovvero considerare la prova sufficiente per il passaggio ordinario senza salto.
8. Il superamento della prova determina il conseguimento del grado esclusivamente quando siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa federale e dal presente Regolamento.

9. Il salto di grado può essere autorizzato una sola volta nell'ambito di ciascun anno sportivo.
 10. L'attribuzione del grado per meriti sportivi e il salto di grado non possono essere proposti congiuntamente per il medesimo allievo nello stesso anno sportivo.
-

Art. 10 – CONFERIMENTO DEI GRADI

1. Il conferimento del grado costituisce un istituto distinto dall'esame ordinario, dall'attribuzione per meriti sportivi e dal salto di grado.
 2. Il conferimento dei gradi fino al 5° Dan può essere richiesto o proposto nei casi, alle condizioni e con le modalità stabilite a livello federale. La SUNSHINE può formulare la propria proposta quando previsto dalla normativa federale.
 3. Il conferimento non costituisce una modalità alternativa ordinaria all'esame e non può essere utilizzato per anticipare artificialmente il conseguimento di un grado.
 4. Per i gradi superiori al 5° Dan si applicano esclusivamente le procedure federali.
-

Art. 11 – REGISTRAZIONE DEI GRADI, BUDO-PASS E COMUNICAZIONI ALLA FEDERAZIONE

1. I passaggi ordinari di Kyu devono essere registrati secondo le modalità federali.
 2. Il Direttore Tecnico provvede, per quanto di propria competenza, alla registrazione dei passaggi sul budo-pass e agli ulteriori adempimenti federali.
 3. Per i gradi Dan, sono validi a tutti gli effetti federali esclusivamente i gradi regolarmente conseguiti e certificati o riconosciuti dalla Federazione di tesseramento.
 4. La SUNSHINE non può attribuire autonomamente un grado Dan avente validità federale al di fuori delle procedure federali.
 5. La documentazione relativa agli esami, ai passaggi di grado, ai meriti sportivi, ai salti di grado e alle eventuali proposte di conferimento deve essere conservata secondo le procedure amministrative e organizzative interne dell'Associazione.
-
-

TITOLO II – COMPORTAMENTO DURANTE GLI ESAMI

Art. 1 – ESAMINANDI

1. dovranno indossare il karategi (kimono) e non saranno ammesse deroghe;
2. (*ragazzi fino a 10 anni e ragazze*) potranno indossare una maglietta sotto al karategi (*kimono*) ma dovrà essere rigorosamente bianca e senza scritte, disegni o decalcomanie;

3. dovranno stare a piedi nudi; saranno ammesse esclusivamente scarpette da karate solo se preventivamente e motivatamente richiesto alla commissione;
4. non dovranno indossare catenine, braccialetti o anelli e dovranno avere le unghie delle mani e dei piedi sufficientemente corte;
5. potranno avere i capelli lunghi purché raccolti e tenuti da un elastico e non da fermagli;
6. potranno uscire dal dojo solo in caso del tutto eccezionale e col permesso della commissione;
7. non potranno portare sul dojo bottiglie d'acqua o altre bibite o merende;
8. dovranno mantenere un comportamento rispettoso del dojo, della commissione, del pubblico e dei propri compagni, in particolare è richiesto il massimo silenzio per consentire agli allievi esaminati di potersi concentrare e svolgere un buon esame;

Art. 2 – NON ESAMINANDI E PUBBLICO

1. possono presenziare agli esami i genitori degli esaminandi, gli allievi che non devono sostenere l'esame e i loro genitori e chiunque altro voglia assistere, purché venga mantenuto il massimo silenzio, si tengano i cellulari spenti e non si consumino merende e bibite;
 2. i presenti e, in particolare, i genitori non devono rivolgersi o parlare ai figli nè interloquire con la commissione durante l'esame.
 3. se il pubblico non rispetta queste regole sarà invitato dalla commissione a lasciare la sala degli esami che proseguiranno a porte chiuse.
 4. Al termine della lezione gli allievi devono seguire le indicazioni dell'insegnante e raggiungere gli spogliatoi o l'area di attesa nel rispetto delle disposizioni della struttura ospitante.
-
-

TITOLO III – ALTRI SETTORI

Art. 1 – ALTRE DISCIPLINE

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano specificamente gli avanzamenti di grado e gli esami relativi al settore Karate, salvo le disposizioni espressamente formulate in termini generali.
2. Per le altre discipline praticate dalla SUNSHINE, gli eventuali gradi, livelli, qualifiche, sistemi di graduazione, modalità di esame e criteri di avanzamento sono disciplinati, in quanto applicabili, dai regolamenti e dalle disposizioni della Federazione, dell'Ente di Promozione Sportiva o dell'organizzazione di riferimento cui la SUNSHINE è affiliata o con la quale è autorizzata a svolgere la relativa attività.

3. La SUNSHINE può adottare, per le singole discipline, specifiche disposizioni interne relative all'organizzazione dei corsi, ai requisiti di ammissione agli esami, alla frequenza, alle modalità formative e agli eventuali livelli interni, purché compatibili con le disposizioni inderogabili della Federazione, dell'Ente o dell'organizzazione competente.
4. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle inderogabili della Federazione, dell'Ente di Promozione Sportiva o dell'organizzazione competente per la singola disciplina, prevalgono queste ultime limitatamente alla materia regolata dalle stesse.

TITOLO IV – NORMA DI PREVALENZA E AGGIORNAMENTO

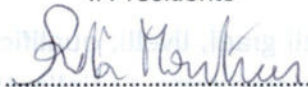
Art. 1 – NORMA DI PREVALENZA

1. Il presente Regolamento deve essere interpretato secondo i principi di distinzione tra:
 - a) disposizioni federali vincolanti;
 - b) criteri organizzativi e formativi propri della SUNSHINE;
 - c) competenze del Direttore Tecnico;
 - d) competenze delle commissioni di esame, ove previste;
 - e) competenze degli organi sociali.
2. Le disposizioni della SUNSHINE che prevedono requisiti più restrittivi rispetto a quelli federali conservano piena efficacia all'interno dell'Associazione e non costituiscono modifica delle disposizioni della Federazione.
3. Qualora le disposizioni in materia di gradi, esami, età, anzianità, meriti sportivi, conferimenti o modalità di ratifica vengano modificate dalle Federazioni competenti il presente Regolamento si applicherà nella parte compatibile fino al suo aggiornamento.

Art. 2 – AGGIORNAMENTI

L'eventuale aggiornamento deve essere approvato secondo le procedure previste dallo Statuto Sunshine e dallo stesso Regolamento.

Il Presidente



Il Vice Presidente



Il Segretario

